



TRIBUNALE DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. A.M. D'Antonio all'udienza del 24 ottobre 2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.104/2017 reg.gen.sez.lavoro, e vertente

TRA

Paolillo Anna elettivamente domiciliata in Salerno alla via Francesco Conforti n. 11 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pugliese che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Angelo Cardello in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo

Ricorrente

E

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del suo Presidente ,legale rapp.te pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv.Francesco Bove in forza di procura generale ad lites per notar Castellini di Roma del 21.7.2015 rep. n. 80974



Resistente

Avente ad oggetto: riconoscimento assegno sociale

Conclusioni rassegnate alla presenta udienza: Sono presenti i procuratori delle parti i quali discutono la causa riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti.

Motivi in fatto e in diritto

Con ricorso depositato in data 9 gennaio 2017 parte attrice esponeva di aver inoltrato , in data 25.1.2016 , domanda all'INPS per conseguire l'Assegno Sociale ; che l'Istituto rigettava la domanda con provvedimento datato 22.2.2016 asserendo che l'accordo formalizzato tra le parti non conteneva alcun patto di trasferimento patrimoniali ,mentre sarebbe occorso un atto formale , a cura del giudice e con relativa omologa , nel quale fossero specificate le condizioni economiche concordate tra le parti ;;che tale diniego sarebbe stato illegittimo attesa la sussistenza del requisito reddituale richiesto . La ricorrente chiariva, sul punto , di aver fatto ricorso all'Ufficiale dello Stato civile per la redazione dell'accordo di separazione , che tiene luogo del decreto di omologa , proprio per la impossibilità di ottenere dal coniuge separando il mantenimento atteso le condizioni economiche precarie dello stesso ; tanto esposto , la ricorrente adiva il giudice del lavoro chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto a percepire l'assegno sociale con la conseguente condanna dell'INPS al pagamento dei relativi ratei nella misura di legge , oltre interessi legali e con favore delle spese di lite.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio , si costituiva l'INPS ribadendo l'inesistenza in capo alla ricorrente del diritto all'assegno sociale in quanto la ricorrente non avrebbe provato lo stato di bisogno .

Acquisite informazioni per il tramite della Guardia di Finanza , all'udienza del 24 ottobre 2019 ,sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti , il giudice decideva come da sentenza con motivazione contestuale .



Il ricorso è infondato e non può pertanto trovare accoglimento.

Abbiamo anticipato , nella parte narrativa della presente decisione , che l'INPS ha contestato in via amministrativa la sussistenza , nella specie , dello stato di bisogno in quanto la ricorrente non avrebbe provato di aver inutilmente richiesto l'assegno di mantenimento all'ex coniuge .

Ed invero tale eccezione non è smentita dall'attuale ricorrente, la quale si limita ad affermare di aver optato per la separazione consensuale prevista dall'art. 12 della legge n. 162/14 , vale a dire quella che i coniugi possono concludere innanzi al Sindaco , quale ufficiale dello stato civile , allorquando non vi siano figli minorenni i o incapaci o portatori di handicap , ovvero economicamente non autosufficienti e manchino disposizioni patrimoniali tra i coniugi .

Sennonché , il fatto che la ricorrente abbia optato per tale tipo di procedimento implica unicamente , in assenza di prove circa l'eventuale stato di bisogno in cui versava l'ex coniuge , che la ricorrente si sarebbe posta volontariamente in una condizione di bisogno rinunciando all'assegno di mantenimento riconosciuto per legge .

E' rimasta infatti assolutamente priva di prova l'affermazione attorea secondo la quale le condizioni economiche dell'ex marito non gli avrebbero comunque consentito l'erogazione dell'assegno di mantenimento , sicchè si giustificerebbe la separazione consensuale nei termini convenuti .

Nella propria difesa, infatti , l'INPS ribadisce che la ratio della norma istitutiva della pensione sociale è quella di tutelare situazioni di bisogno effettivo e non altrimenti rimediabile e che tale presupposto non sussisterebbe nel caso in esame .

L'assegno sociale è una prestazione di carattere pacificamente assistenziale che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost secondo cui *“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale”*.

Essa prescinde da qualsiasi requisito contributivo, venendo corrisposta anche a chi non abbia al suo attivo alcun versamento contributivo.



Proprio per tale motivo si tratta di una prestazione a carattere sussidiario, che cioè presuppone l'effettiva insussistenza di altri redditi e, per la stessa ragione, tale requisito deve essere inteso in senso rigoroso.

L'assegno sociale trova la sua disciplina normativa nell'art. 3 comma 6 l. 335/1995 secondo il quale *“Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”*.

La lettura della norma rende evidente che l'assegno spetta in via provvisoria sulla base della mera prognosi di non conseguire redditi incompatibili nell'anno immediatamente successivo quale venga dichiarata dall'interessato *ex ante*. La valutazione sulla



spettanza in via definitiva della provvidenza avviene invece *ex post* sulla scorta di una verifica dei redditi effettivamente conseguiti.

Nel testo normativo è altrettanto chiaro che, al contrario, la prospettiva di conseguire dei redditi impedisce il riconoscimento dell'assegno già in sede provvisoria ovvero, ove il loro ammontare sia inferiore a quello di quest'ultimo, lo consente solo per la differenza.

Un'interpretazione della norma rispettosa della sua *ratio* esige indubbiamente che l'indagine reddituale non si esaurisca nella verifica della mera titolarità di un credito astrattamente riconducibile ad uno dei redditi il cui possesso osta alla concessione dell'assegno sociale - negando così l'assegno a chi sia titolare di un credito per il solo fatto di esserlo - e che non si consideri ostativa alla provvidenza la titolarità di una posizione giuridica astrattamente idonea a produrre reddito quando ad essa non corrisponda in realtà alcuna concreta possibilità di attuazione.

La questione può porsi sia in fase di liquidazione provvisoria dell'assegno - ove il soggetto che chiede l'assegno sociale risulti titolare di una posizione giuridica astrattamente idonea a produrre reddito, ma dimostri che ad essa non corrisponde alcuna concreta prospettiva di poterli percepire - sia, come nel caso di specie, in sede di verifica *ex post* circa l'effettiva spettanza dell'assegno concretamente già erogato.

In quest'ultimo caso, perché l'effettiva mancata percezione del reddito di cui si era titolari durante l'erogazione dell'assegno possa essere considerata equivalente alla mancanza della stessa titolarità del medesimo - e dunque risulti rispettata la *ratio* dell'assegno sociale anche in caso di titolarità di un reddito incompatibile - non è certo sufficiente, tuttavia, il mero mancato adempimento spontaneo dell'obbligazione corrispondente al credito che ha ad oggetto il reddito incompatibile.

L'ordinamento giuridico mette infatti a disposizione del creditore un'ampia gamma di strumenti per ottenere il soddisfacimento del proprio credito e la natura sussidiaria dell'assegno sociale impone di subordinarne l'erogazione al loro infruttuoso esperimento ovvero di configurare un vero e proprio onere di attivarli in capo a chi voglia far valere la mancata percezione del reddito corrispondente al credito insoddisfatto.

Un'interpretazione coerente con la *ratio* e con la natura assistenziale e sussidiaria dell'assegno impone dunque di non accontentarsi né della mera titolarità di un reddito



per escludere il diritto ad esso, né della mera mancata percezione in concreto di tale reddito ove, in concreto, il relativo credito avesse delle possibilità di riscossione.

Secondo la giurisprudenza consolidata, l'assegno di mantenimento attribuito in sede di separazione e di divorzio è certamente un reddito rilevante.

Chi è titolare di un tale assegno di mantenimento di valore superiore all'importo annuo dell'assegno sociale, dunque, non può ottenere l'erogazione dell'assegno e chi lo possiede in misura inferiore può ottenere soltanto un assegno di ammontare tale da raggiungere detto importo.

Applicando all'assegno di mantenimento in questione quanto appena osservato su condizioni e limiti per riconoscere il diritto all'assegno sociale anche in caso di titolarità di un reddito incompatibile, deve ritenersi anche in tal caso che, da un lato, la mera titolarità del medesimo non è di per sé sufficiente ad escludere la provvidenza ma anche, dall'altro, che il mero mancato pagamento dell'assegno non è di per sé sufficiente ad attribuire il diritto all'assegno, dovendosi comunque indagare sull'esistenza o meno di una concreta possibilità di riscossione dello stesso.

Quanto sopra è stato specificamente affermato proprio con riferimento all'assegno di mantenimento dalla sentenza della Suprema Corte n. 6570/2010 che, come già anticipato, ha sì affermato che *“il reddito incompatibile intanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito”*, ma lo ha fatto con riferimento ad una vicenda concreta in cui pacificamente l'assegno di mantenimento risultava non essere stato corrisposto *“per ragioni “di accertata incapacienza del coniuge divorziato”, ovvero il giudice di merito aveva accertato, oltre alla mancata percezione dell'assegno, anche “la infruttuosa concreta attivazione dell'assistito per la riscossione di tale reddito”*.

Nell'agire in giudizio la ricorrente non ha allegato né tantomeno provato di essersi in qualche modo attivata per ottenere il pagamento dell'assegno di mantenimento, limitandosi a dedurre che le condizioni economiche dell'ex coniuge, tenuto conto delle spese correnti da lui sostenute, non gli avrebbero consentito il pagamento dell'assegno di mantenimento.

L'affermazione, tuttavia, non appare condivisibile.



La documentazione in atti , infatti , attesta che l'ex coniuge dell'attuale ricorrente , Grimaldi Alfonso , è titolare di pensione di vecchiaia dei commercianti già a decorrere dall'anno 2005 , pensione che è rimasta di importo grosso modo costante anche negli anni a seguire . E' evidente , pertanto , che negli anni dal 2005 al 2015 , vale a dire fino all'epoca della separazione , il Grimaldi Alfonso , che non risulta possessore di altri redditi , era in condizione di mantenere anche la ricorrente che non svolgeva alcuna attività lavorativa .

Si vuole dire , in sostanza , che la pensione goduta dal Grimaldi , sufficiente al mantenimento dell'intera famiglia fino alla data della separazione , diventa , secondo le deduzioni attoree , improvvisamente insufficiente a garantire la corresponsione dell'assegno di mantenimento .

Né rileva , a tale proposito , l'importo delle spese correnti sostenute dal Grimaldi Alfonso e che , a dire della ricorrente , gli impedirebbero la erogazione dell'assegno di mantenimento .

Si tratta infatti di spese, quelle per la locazione dell'immobile e delle utenze , che erano già sostenute dal Grimaldi in epoca precedente la separazione , sicché se il reddito da lui posseduto e rimasto immutato nel corso degli anni ne consentiva il pagamento nell'anno 2013 , vale a dire prima della separazione , quello stesso reddito non può essere oggi considerato sintomatico di una condizione di incapacità al mantenimento dell'ex coniuge .

Pertanto , proprio l'importo delle spese correnti sostenute dal Grimaldi , vale a dire quelle per un immobile di grandi dimensioni in una zona residenziale di Salerno con le annesse spese condominiali e di utenze , fanno deporre per una condizione di abbienza che contraddice l'affermazione del possesso del solo reddito da pensione di vecchiaia .

Va rilevato , tra l'altro , che la documentazione prodotta nel fascicolo attoreo attesta che ancora nell'anno 2017 il Grimaldi Alfonso era destinatario di missive indirizzate a Via Silvio Baratta n. 149 , vale a dire ad un indirizzo diverso da quello di residenza , dovendosi con ciò presumere che a tale indirizzo egli avesse , se non la residenza , probabilmente un domicilio o un'attività economica ancora attiva .

In definitiva , proprio la documentazione in atti sembra deporre per l'esistenza di una condizione patrimoniale dell'ex coniuge , Grimaldi Alfonso , assolutamente compatibile



con la erogazione dell'assegno di mantenimento . A ciò si aggiunga che il Modello di Certificazione unica 2019 attesta che il Grimaldi beneficia di detrazioni per carichi di famiglia pari a 690,00 euro l'anno .

Ma in ogni caso , e a prescindere da come il pensionato impegni il proprio reddito , quello che importa sottolineare è che se c'è una pensione e questa non è di importo minimo , la rinuncia all'assegno di mantenimento costituisce ostacolo all'attribuzione della pensione sociale

Non risulta infatti provata quella situazione di accertata incapacienza che potrebbe giustificare la scelta della ricorrente di non attivare gli strumenti messi a sua disposizione dall'ordinamento per ottenere il mantenimento .

E' pacifico in giurisprudenza che “ *in tema di assegno sociale, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, l'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale*” (così ad es. Cass. n. 13577/2013) e dunque era certamente onere della ricorrente allegare e provare la predetta situazione ostativa alla corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte coniuge.

In conclusione , considerato che la ratio della norma istitutiva della pensione sociale è quella di tutelare situazioni di bisogno effettivo e non altrimenti rimediabili , e considerato che nella fattispecie esaminata la ricorrente non si è attivata in alcun modo per ottenere l'assegno di mantenimento dall'ex coniuge, il ricorso va interamente rigettato .

Ragioni di equità, in considerazione della controvertibilità delle questioni trattate , inducono comunque ad una integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio .

P.Q.M.

- 1.rigetta il ricorso ;
2. compensa tra le parti le spese di lite

Salerno 24 ottobre 2019



Il Giudice

A.M.D'Antonio

